

INDICE

CAPITOLO PRIMO

IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE: FONDAMENTO E CARATTERI

1. Precisazioni preliminari. Il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e quella emergente all'esito dell'istruzione dibattimentale quale presupposto di rito per l'insorgere del dovere del giudice di decidere nel merito.....pag.	13
2. Il principio di correlazione quale vincolo costituzionale al fine di distinguere tra funzione d'accusa e funzione di giudizio ed a tutela del principio di imparzialità..... »	18
3. La duplice veste dell'imputazione negli atti di esercizio dell'azione e la conseguente distinzione tra correlazione in fatto e correlazione in diritto »	29
4. La preliminare verifica del giudice sulla chiarezza e sulla precisione dell'imputazione e la sua diversità rispetto al principio di correlazione»	35
5. La correlazione in fatto nel divieto per il giudice di pronunciarsi su fatti non enunciati nell'imputazione. I vizi di ultrapetizione e correlazione in senso stretto e la loro diversità rispetto al diritto alla prova..... »	43
6. La forte limitazione della correlazione in diritto ad opera del principio " <i>iura novit curia</i> "»	46
7. <i>Segue</i> : i limiti al potere-dovere di riqualificazione del giudice nel principio del contraddittorio (il caso "Drassich")»	50
8. Il principio di correlazione nei gradi di impugnazione »	56
8.1. La non modificabilità del fatto da parte del pubblico ministero nei gradi di impugnazione»	56
8.2. <i>Segue</i> : il simmetrico divieto per il giudice di pronunciarsi su elementi di fatto emersi nel giudizio di impugnazione»	60
8.3. Il potere di riqualificazione del giudice dell'impugnazione »	62
9. Principio di correlazione e <i>ne bis in idem</i> »	63
9.1. I termini del problema e le ragioni a favore di una nozione unitaria di fatto in sede di correlazione ed a proposito del principio del <i>ne bis in idem</i>»	63
9.2. <i>Segue</i> : il giudicato su un certo fatto non impedisce un ulteriore processo per un fatto nuovo, per un fatto diverso o per un reato in concorso formale»	69
9.3. <i>Ne bis in idem</i> e revoca della sentenza di non luogo a procedere per diversità del fatto»	75

CAPITOLO SECONDO

LE IPOTESI DI CORRELAZIONE IN FATTO: UNA CRITICA ALLE RICOSTRUZIONI
CHE PRESUPPONGONO LA TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA IN LUOGO DELLA INDEFETTIBILE
DISTINZIONE TRA FUNZIONI REQUIRENTI E GIUDICANTI

SEZIONE I

FATTO NUOVO E FATTO DIVERSO

- | | |
|--|-----|
| 1. La duplice definizione di fatto nuovo | 80 |
| 1.1. Il fatto nuovo “per addizione” come fenomeno di accrescimento dell’accusa » | 80 |
| 1.2. Il fatto nuovo per sostituzione e la sua problematica distinzione rispetto al fatto diverso | 84 |
| 2. La necessità di una rigorosa definizione del fatto diverso tra obblighi di contestazione dell’accusa e pronunce di <i>non liquet</i> del giudice | 88 |
| 2.1. L’erroneo orientamento giurisprudenziale, imperniato sul rispetto del diritto di difesa dell’imputato anziché sul principio di imparzialità del giudice....» | 90 |
| 2.2. La nozione di minima diversità normativamente rilevante, rispetto agli obblighi di un’imputazione chiara e precisa, in nessun modo integrabile <i>ab extrinseco</i> » | 96 |
| 2.3. <i>Segue</i> : la formulazione chiara e precisa dell’imputazione, a seconda del tipo di reato per cui si procede | 100 |

SEZIONE II

LE ALTRE FATTISPECIE NORMATIVAMENTE PREVISTE:

IL REATO CONCORRENTE E LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- | | |
|---|-----|
| 3. Il reato concorrente, parificato dal legislatore al fatto diverso anziché al fatto nuovo per addizione, al fine di bilanciare diritti e certezza | 106 |
| 4. L’eterogenea classe delle circostanze aggravanti, di cui il legislatore unifica, semplificandolo, il trattamento | 109 |

SEZIONE III

LE NOZIONI DI CORRELAZIONE IN FATTO SEMPLICE E COMPLESSA

- | | |
|--|-----|
| 5. La correlazione in fatto semplice, come rapporto intercorrente tra il fatto contenuto in imputazione e quello ritenuto in sentenza, e la correlazione in fatto complessa, come rapporto intercorrente tra il fatto modificato dalla pubblica accusa e quello ritenuto in sentenza | 112 |
|--|-----|

CAPITOLO TERZO

IL DOVERE DEL GIUDICE DI DECIDERE UNICAMENTE SUL FATTO LEGITTIMAMENTE CONTESTATO

SEZIONE I

IL FATTO NUOVO PER ADDIZIONE NON CONTESTATO

- | | |
|--|-----|
| 1. La disciplina in primo grado: il giudice decide solo sul fatto contestato e trasmette la nuova notizia di reato al pubblico ministero | 116 |
|--|-----|

2. Una ipotesi di vizio di correlazione in fatto complessa: la contestazione del fatto nuovo per addizione in violazione dell'art. 518, comma 2 c.p.p. »	119
3. La disciplina in appello, tra vizi di correlazione in cui è incorso il giudice di primo grado e vizi da lui non rilevati in sentenza »	124
3.1. Il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di primo grado: il giudice d'appello decide solo sul fatto contestato, dichiara la nullità del capo relativo al fatto nuovo per addizione e trasmette la nuova notizia di reato al pubblico ministero»	124
3.2. I vizi non rilevati dal giudice di primo grado»	128
3.2.1. Le ipotesi in cui il giudice d'appello decide solo sul fatto contestato e trasmette la nuova notizia di reato al pubblico ministero»	128
3.2.2. Una ipotesi di vizio di correlazione in fatto complessa: il giudice d'appello decide solo sul fatto contestato, dichiara la nullità parziale e trasmette la nuova notizia di reato al pubblico ministero»	130
4. La disciplina in cassazione: medesimi presupposti e medesime soluzioni operative dell'appello, con gli adattamenti dovuti alla natura di legittimità del grado»	131

SEZIONE II

IL REATO CONNESSO NON CONTESTATO

5. Coincidenza teorica e pratica della disciplina del reato connesso non contestato con le ipotesi di fatto nuovo per addizione non contestato»	134
6. Una ipotesi di vizio di correlazione in fatto complessa: la contestazione <i>ex art.</i> 517 c.p.p. di un reato in realtà non connesso »	137

SEZIONE III

IL FATTO NUOVO PER SOSTITUZIONE NON CONTESTATO

7. La disciplina in primo grado: il giudice decide sul fatto contestato, pronunciando sentenza di assoluzione, e trasmette la nuova notizia di reato al pubblico ministero »	139
8. Una ipotesi di vizio di correlazione in fatto complessa: la contestazione del fatto nuovo per sostituzione <i>ex art.</i> 518 c.p.p. in mancanza di consenso dell'imputato e/o dell'autorizzazione del presidente »	140
9. <i>Segue</i> : il caso del fatto diverso "apparente"»	142
10. La disciplina in appello, tra vizi di correlazione in cui è incorso il giudice di primo grado e vizi da lui non rilevati in sentenza »	143
10.1. Il vizio consistente nella pronuncia di sentenza di primo grado su un fatto nuovo per sostituzione non contestato: il giudice d'appello, dichiarata la nullità, trasmette la nuova notizia di reato al pubblico ministero ed emette sentenza di assoluzione sul fatto contestato»	143
10.2. I vizi non rilevati dal giudice di primo grado »	145
10.2.1. L'omessa adozione, da parte del giudice di primo grado, della sentenza di assoluzione o del provvedimento di trasmissione della nuova notizia al pubblico ministero e la loro conseguente adozione da parte del giudice d'appello»	145

10.2.2. Una ipotesi di vizio di correlazione in fatto complessa: il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e trasmette la nuova notizia di reato al pubblico ministero	148
10.2.3. <i>Segue</i> : il caso del fatto diverso “apparente” in appello	148
11. La disciplina in cassazione: medesimi presupposti e medesime soluzioni operative dell'appello, con gli adattamenti dovuti alla natura di legittimità del grado»	149

SEZIONE IV

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NON CONTESTATE

12. La disciplina in primo grado: il giudice decide solo sul fatto contestato, pronunciando condanna, ed ignora le circostanze aggravanti non contestate	155
13. La disciplina in appello, tra vizi di correlazione in cui è incorso il giudice di primo grado e vizi da lui non rilevati in sentenza	157
13.1. Il vizio consistente nella condanna di primo grado con riconoscimento di circostanze aggravanti non contestate: il giudice d'appello tra istanze di conservazione degli atti ed obbligo di restituzione al giudice di prime cure alla luce dell'art. 604 c.p.p.»	157
13.2. Le circostanze aggravanti non contestate dall'accusa e non recepite nella sentenza di primo grado: anche il giudice d'appello le deve ignorare»	161
14. La disciplina in cassazione: medesimi presupposti e medesime soluzioni operative dell'appello, con gli adattamenti dovuti alla natura di legittimità del grado »	161

CAPITOLO QUARTO

IL FATTO DIVERSO: UNA IPOTESI DI *NON LIQUET*

SVUOTATA DALLA GIURISPRUDENZA

1. L'obbligo restitutorio del giudice di primo grado in caso di diversità del fatto: generalità	165
2. Contenuto di accertamento e forma del provvedimento restitutorio	166
3. La “nuova” azione penale	169
4. Il “nuovo” processo	172
5. La disciplina in appello, tra vizi di correlazione in cui è incorso il giudice di primo grado e vizi da lui non rilevati	176
5.1. Il vizio consistente nella pronuncia di sentenza su un fatto diverso da quello contestato (vizio di correlazione in senso stretto): il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza e restituisce gli atti al giudice di primo grado	176
5.2. Il giudice di primo grado, anziché rilevare la diversità del fatto, ha emesso sentenza sul fatto contestato: il giudice d'appello dichiara la nullità della sentenza e gli restituisce gli atti	178
6. Il trattamento in cassazione, ambiguamente sospeso tra legittimità e merito.. »	179
6.1. Il trattamento in cassazione del vizio di correlazione in senso stretto: la Corte dichiara la nullità della sentenza e restituisce gli atti al giudice di primo grado	179

6.2. La sentenza impugnata, anziché rilevare la diversità del fatto, si è pronunciata sul fatto contestato: la Corte ne dichiara la nullità e restituisce gli atti al giudice di primo grado	181
--	-----

CAPITOLO QUINTO

I “CONFINI” DEL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE

SEZIONE I

IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE NELL’UDIENZA PRELIMINARE

1. La vigenza in via analogica del principio di correlazione nell’udienza preliminare	183
2. Imputazione imprecisa, fatto diverso e c.d. modello collaborativo: luci ed ombre	186
3. Principio di correlazione e decreto che dispone il giudizio	193
4. Principio di correlazione e sentenza di non luogo a procedere	199

SEZIONE II

IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE NEI PROCEDIMENTI SPECIALI

5. La pacifica vigenza del principio di correlazione nei giudizi speciali acceleratori	201
6. <i>Segue</i> : la peculiare posizione del giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di giudizio immediato: un giudice dell’udienza preliminare... senza udienza	203
7. Il principio di correlazione nei giudizi speciali deflativi	204
7.1. La correlazione nel giudizio abbreviato e la possibilità per l’imputato di richiedere il rito ordinario in caso di modifica dell’accusa	204
7.2. La correlazione nel patteggiamento, nel rito monitorio e nella sospensione con messa alla prova: l’incidenza della consensualità sui doveri decisorii del giudice	208

SEZIONE III

PRINCIPIO DI CORRELAZIONE ED INDAGINI PRELIMINARI

8. Inutilità dell’impiego estensivo del principio di correlazione alla fase delle indagini	214
--	-----

RIFLESSIONI CONCLUSIVE	217
------------------------------	-----

BIBLIOGRAFIA	221
--------------------	-----